

CONVENZIONE

Tra:

COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica, con sede in Milano Via del Vecchio Politecnico n. 3, iscritto al registro Imprese di Milano numero di iscrizione e codice fiscale 12295820158, in persona di Massimo Paravidino, nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, qui di seguito denominato COREPLA

e

_____ con sede legale in _____, Via _____, iscritta al registro Imprese di _____ numero di iscrizione e Codice Fiscale _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, munito degli opportuni poteri, qui di seguito denominata PIFU

PREMESSO CHE

- a) COREPLA, RILEGNO, RICREA e FIRI hanno sottoscritto in data 20 aprile 2022 la Convenzione per il recupero degli imballaggi rigenerati (cisternette multimateriale, fusti in plastica e fusti in acciaio per il triennio 2022-2024; nel seguito le cisternette multimateriale e i fusti in plastica sono collettivamente denominati gli "Imballaggi").
- b) La presente Convenzione disciplina le condizioni tecnico-economiche per il riconoscimento da parte di COREPLA, per quanto di competenza, alle aziende operanti nel campo della rigenerazione degli Imballaggi del corrispettivo per le quantità di Imballaggi rigenerati o riciclati.
- c) la PIFU è un'impresa da tempo operante nel settore del recupero degli Imballaggi ed ha manifestato a COREPLA la propria disponibilità a ritirare e avviare a riutilizzo, riciclo e recupero gli Imballaggi nel rispetto delle specifiche e condizioni previste dalla presente convenzione e relativi allegati. L'acronimo PIFU identifica altresì le altre imprese operanti nello stesso settore che stipulano la presente convenzione con COREPLA. COREPLA

pagina 1 di 7

CONVENZIONE

FRA COREPLA E _____ IN DATA _____

si impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.corepla.it l'elenco delle PIFU convenzionate.

d) COREPLA ha predisposto un portale informatico (nel seguito "il Portale") per la registrazione dei quantitativi di Imballaggi ritirati e degli Imballaggi avviati a riutilizzo, riciclo e recupero, nonché per la trasmissione della documentazione contrattualmente prevista.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

OBBLIGHI DELLA PIFU

2.1) La PIFU rappresenta e garantisce di essere in possesso delle caratteristiche tecniche e di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività previste dalla presente convenzione e solleva e manleva COREPLA da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a cose o persone e/o da qualunque pretesa di terzi per qualsiasi ragione avanzata.

2.2) La PIFU, che garantisce di disporre di connessione alla rete Internet, si impegna a inviare a COREPLA, tramite caricamento sul Portale, i seguenti documenti: SCIA, autorizzazione al trattamento rifiuti e suoi successivi rinnovi, CPI o SCIA relativo al materiale plastico e suoi successivi rinnovi, eventuali certificazioni (9001, 14001, EMAS, 18001 etc.). COREPLA si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione che la PIFU dovrà provvedere a caricare sul Portale.

2.3) La PIFU si impegna a rendere i servizi della presente convenzione nel pieno rispetto delle condizioni qui previste.

In particolare la PIFU si impegna al ritiro degli Imballaggi presso le aziende utilizzatrici operanti nell'intero territorio nazionale isole escluse. Qualora sia disponibile a effettuare i ritiri anche sul territorio della Sicilia e della Sardegna, la PIFU ne darà comunicazione per iscritto a COREPLA.

La PIFU si impegna inoltre a provvedere, in proprio o tramite terzi, alle conseguenti operazioni di recupero finalizzate alla reimmissione sul mercato degli Imballaggi o al loro riciclo.

Le eventuali operazioni di bonifica degli Imballaggi, laddove necessarie, ed i relativi costi saranno oggetto di separati accordi fra la PIFU ed il produttore del rifiuto. La PIFU manleva COREPLA da qualsiasi onere e/o responsabilità in proposito.

In caso di successiva cessione degli Imballaggi ad un riciclatore di materie plastiche da parte della PIFU, questa si impegna a fornirgli adeguata garanzia di avvenuta effettuazione delle operazioni di bonifica degli Imballaggi, laddove necessarie.

Qualora gli Imballaggi vengano destinati al riutilizzo e pertanto reimmessi sul mercato, la PIFU si impegna a provvedere a tutte le operazioni di dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale Conai come previsto dalle Circolari Conai in corso di validità.

2.4) La PIFU, entro il 20° giorno del mese successivo a ogni trimestre solare, è tenuta a registrare sul Portale i dati relativi alle quantità di Imballaggi ritirati ed effettivamente avviati al riutilizzo o al riciclo in base alla presente convenzione, secondo le modalità di cui all'allegato 1. La PIFU si impegna inoltre a trasmettere, sempre sul Portale, le dichiarazioni previste dal medesimo allegato e a registrare i trasferimenti avvenuti con altre PIFU. Per quanto riguarda i trasferimenti tra PIFU, il corrispettivo di cui al successivo art. 3 spetta alla PIFU che effettua la raccolta presso l'utilizzatore produttore

del rifiuto. Eventuali trasferimenti tra PIFU per lavorazioni "conto terzi" non devono essere registrati nel Portale.

Su richiesta di COREPLA, la PIFU è tenuta a trasmettere a COREPLA stesso anche copia dei Formulari di Identificazione Rifiuto e/o dei Documenti Di Trasporto in ingresso e in uscita dal proprio impianto.

La PIFU garantisce a COREPLA la possibilità di verificare, anche tramite terzi, la veridicità dei dati comunicati. A tal fine COREPLA, direttamente o avvalendosi della collaborazione di Istituti, Società o Enti terzi specializzati, potrà effettuare, anche senza preavviso, visite agli impianti e agli uffici della PIFU che metterà a disposizione la documentazione idonea all'esecuzione delle suddette verifiche.

La PIFU garantirà inoltre il supporto operativo e logistico necessario per l'effettuazione di eventuali analisi qualitative e/o per eventuali operazioni di inventario che dovessero essere richieste da COREPLA o dai terzi da questo incaricati.

ART. 3

CORRISPETTIVI

A fronte dei servizi di cui all'art. 2 nonché a fronte di tutti gli ulteriori obblighi e prestazioni a carico della PIFU, COREPLA riconoscerà alla PIFU stessa, previa emissione di fattura, i seguenti corrispettivi:

- € 100,00 + IVA per ciascuna tonnellata di Imballaggi ritirati ed avviati a riutilizzo;
- € 90,00 + IVA per ciascuna tonnellata di Imballaggi ritirati ed avviati a riciclo,

come risultanti dai dati che verranno caricati sul Portale, al netto dei quantitativi di Imballaggi ricevuti da altre PIFU.

I pagamenti saranno parimenti effettuati con cadenza trimestrale, a 60 giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario, purché la PIFU abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2 e di cui all'art. 6.

É vietata alla PIFU la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione.

La PIFU prende atto e accetta che, ai sensi della Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse stipulata fra COREPLA, RILEGNO, RICREA e FIRI, i corrispettivi sono soggetti a possibili variazioni qualora intervenissero sensibili variazioni economiche in relazione all'andamento del mercato di riferimento e del valore unitario del CAC.

ART. 4.

DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dal _____ e scadenza al 31.12.2024 senza tacito rinnovo.

ART. 5.

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.

E' fatto divieto alla PIFU di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.

Art. 6

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.

COREPLA si è dotato di un Codice Etico, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno di COREPLA, e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui la PIFU dichiara di essere a conoscenza. L'adesione ai Principi Etici e di Comportamento del suddetto Codice Etico è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'adesione ai Principi Etici e di Comportamento del suddetto Codice Etico è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi Etici e di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con

COREPLA. Pertanto, con la sottoscrizione della presente convenzione, la PIFU assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi Etici e di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione della presente convenzione nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

Art. 7

RISOLUZIONE

La presente convenzione s'intenderà risolta di pieno diritto qualora venisse sospeso e/o venisse meno, per qualsiasi motivo, l'obbligo da parte della PIFU di corrispondere il CAC sugli Imballaggi avviati a riutilizzo.

La PIFU e COREPLA danno atto e accettano che la presente convenzione si basa su presupposti normativi e fattuali suscettibili di modificazione per fatti diversi dalla volontà delle parti e di COREPLA, il quale non può pertanto garantire la durata e il mantenimento in vigore della convenzione in caso di modificazioni dei suddetti presupposti. Pertanto, qualora si verificasse che tali presupposti siano strutturalmente modificati, COREPLA potrà risolvere la convenzione anticipatamente rispetto ai termini di durata di cui all'art. 4, senza oneri per lo stesso COREPLA.

In particolare, il diritto di risoluzione di cui al precedente capoverso, fermo l'impegno delle parti di negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo della presente convenzione per effetto di eventi quali quelli di seguito indicati, qualora la prosecuzione sia giuridicamente possibile troverà applicazione in caso:

- (i) di modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data della stipula della presente convenzione; ovvero
- (ii) di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti alla stipula della presente convenzione, adottati nei confronti

dell'una o dell'altra parte che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti.

Art. 8

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9

ALLEGATI

L'allegato 1 forma parte integrante della presente convenzione.

Milano, _____ 2023

COREPLA

Il Direttore Generale

Giovanni Bellomi

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la PIFU approva specificatamente le seguenti clausole: art. 3 (divieto di cessione dei crediti); art. 5 (divieto di cessione della convenzione); art. 6 (Codice Etico - Modello di Organizzazione e di Gestione); art. 7 (risoluzione); art. 8 (Foro competente).

